


6



Parere
200-103

9

CITTA' DI FRANCAVILLA FONTANA

PROVINCIA DI BRINDISI

PROPOSTA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Numero 57 del 22/05/2017

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio liquidazione spese iscrizione a ruolo.

Soggetto Proponente: Dott. Antonio Cito
Ufficio proponente : AREA VIGILANZA
Argomento :

Parere ai sensi dell'art. 49 - D.Lgs. 18/08/2000, N. 267
Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dott. Antonio Cito
Addi, 22/05/2017
Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Dr. Gabriele FALCO
Addi, 01/06/2017

CONSIGLIERE	P	A	CONSIGLIERE	P	A
1) BRUNO Maurizio			15) MODUGNO Emanuele		
2) CAFUERI Marcello			16) CAMARDA Antonio		
3) ZECCHINO Fabio			17) MILONE Sara		
4) ANDRIULO Alfonso			18) ANDRISANO Antonio		
5) VOZZA Cosimo			19) BUNGARO Cosimo		
6) TAURISANO Giovanni			20) GALLONE Giacomo		
7) GIACOVELLI Giuseppe			21) CAPUANO Giovanni		
8) SPORTILLO Carmelo			22) ATTANASI Domenico		
9) PAPPADA' Raffaele			23) MANCINO Dario		
10) DI NOI Angelo			24) CAVALLO Giuseppe		
11) LOPALCO Carmela			25) CURTO Euprepio		
12) FORLEO Cosima					
13) PASSARO Maria					
14) FANIZZA Luigi					

Assenti in fase di votazione

Unanimità SI NO
Con voti:
Favorevoli.....
Contari.....
Astenuiti

Oggetto: Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art.194 comma 1 lett.a) decreto Lgs n.267/2000.Liquidazione rimborso spese iscrizione a ruolo.

Il Presidente invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento posto al n. ed avente ad oggetto: "Riconoscimento debito fuori Bilancio ex art.194 comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.267/2000.

Relazione l'Assessore al Contenzioso

Premesso :

con delibera di Consiglio Comunale nr 29 del 21.03.2017 si è proceduto all'approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2017/2019;

con delibera di Giunta Comunale n. 116 del 05.04.2017 è stato approvato il PEG e sono state assegnate le risorse per gli esercizi 2017/2019

- che con Sentenza n.149/17, iscritta al n.4148/16 R.G. avente ad oggetto opposizione a sanzione amministrativa n.13350, del 21.06.2016, il Giudice di Pace di Brindisi, si è così pronunciato nel giudizio promosso da Giordano Pietro, rappresentato e difeso dall'Avv.Ulderico Aiello c/ Comune di Francavilla Fontana in persona del Sindaco pro tempore;

accoglie il ricorso e, per l'effetto, e annulla l'opposto verbale di contestazione, emesso dal Comune di Francavilla Fontana;

- Condanna il Comune di Francavilla Fontana al rimborso delle sole spese sostenute dal ricorrente per il presente ricorso, € 43,00;

che con Sentenza n.338/15, iscritta al n.256/15 R.G. avente ad oggetto opposizione a sanzione amministrativa, il Giudice di Pace di Brindisi, si è così pronunciato nel giudizio promosso da Putignano Rita, rappresentato e difeso dall'Avv.Fabrizio Putignano c/ Comune di Francavilla Fontana in persona del Sindaco pro tempore;

accoglie il ricorso e, per l'effetto, e annulla l'opposto verbale di contestazione, emesso dal Comune di Francavilla Fontana;

- Condanna il Comune di Francavilla Fontana al rimborso delle sole spese per l'iscrizione a ruolo sostenute dal ricorrente per il presente ricorso, € 43,00 più spese per notifica sentenza per un importo complessivo di € 53,28 come da allegata fatturazione ;

- Visti i dispositivi delle sentenze emesse dal Giudice di Pace di Brindisi;

Preso atto delle sopraelencate sentenze di refusione alle spese:

Ritenuto di dover adottare gli atti necessari per la liquidazione delle somme di cui alle Sentenze;

Riconoscendo la legittimità del debito fuori bilancio per le somme innanzi citate, trovando esse copertura sull'apposito capitolo del Bilancio 2017, 1294/638 che presenta sufficiente disponibilità, per un totale complessivo di € 96,28

Consiglieri presenti e votanti:

Favorevoli ,c. ast.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore al Contenzioso;
Vista l'attestazione di regolarità tecnica e contabile resa dai Dirigenti interessati;
Visti gli artt. 42 e 49 comma 1 del D.Lgs. n.267/2000;
Visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 6 del 27-7-17

DELIBERA

- 1) Prendere atto della relazione predisposta e sottoscritta dall'Assessore al Contenzioso, attestante il riconoscimento del debito fuori bilancio comma 1 del Dlgs n.267/2000;
- 2) Riconoscere ai sensi e per gli effetti di cui all'art.194 comma 1 lett.a) del Dlgs n.267/2000 il debito fuori bilancio per complessivi € 96,28;
- 3) Dare atto che la spesa rinveniente dal presente provvedimento trova copertura sull'apposito capitolo di bilancio 1294/638 " Spese legali da sentenze e componimenti bonari" Bilancio 2017, che presenta sufficiente disponibilità;
- 4) dare direttiva al Dirigente l'Area Vigilanza, ai fini della predisposizione degli atti per la liquidazione delle somme stabilite nelle sentenze di cui sopra;
- 5) Di trasmettere il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art.23, comma 5 della legge 27.12.2002 n.289;

Di dare atto che alle ore viene esaurita la trattazione dei punti all'o.d.g.

La seduta è sciolta.

segue verbale del 1/7/17

FRANCESCO MARINO
MAGGIORILEGGI
MAGGIORILEGGI
MAGGIORILEGGI



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

Il Giudice di Pace di Brindisi nella persona del giudice avv. Cosimo Merico ha pronunciato la seguente

SENTENZA CONFESSORIA

nella causa iscritta al n. 41/16 del Registro Generale e promossa da
Giordano Pietro rappresentato e difeso dall'avv. Ubaldo Aiello, in virtù di procura in atti:

nei confronti di

Comune di Francavilla Fontana, in persona del suo legale rappresentante pro tempore:

ricorrente

resistente

Oggetto: opposizione sanzione amministrativa.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando sul ricorso n. 41/16 depositato il 21/07/16, così provvede:

accoglie il ricorso e annulla il verbale n. 1150 del 21/06/16 della Polizia Municipale di Francavilla Fontana.

Condanna il Comune di Francavilla Fontana al rimborso delle sole spese sostenute dal ricorrente per il presente ricorso per € 43,00.

MOTIVI DELLA DECISIONE IN CAUSA IN DIRRETTO

L'opposizione è fondata e deve essere accolta.

L'art. 145 comma 1, 10 e 11 del vigente C.d.S. che si riferisce essere stato violato non trova conforto probatorio

L'opposto non ha provato i fatti oggetto della contestazione.


All'udienza del 20/04/16 precisate le conclusioni, la causa è stata discussa e decisa come da separata sentenza contestuale.

Gliòva ribadire che chi fa opposizione all'ingiunzione di pagamento (d'una sanzione amministrativa - ai sensi della l. n. 689 del 1981) - assume la veste di convenuto in senso sostanziale. In quanto resiste alla pretesa della p.a. autrice del provvedimento opposto, e pertanto al fine dell'accoglimento dell'opposizione è sufficiente che non emerga prova certa della fondatezza della pretesa sanzionatoria, in applicazione dei principi civilistici sull'onere della prova.

Nel caso di specie l'opposto non ha provato in giudizio quanto dichiarato nel verbale di contestazione e poiché l'art. 23 della l. n. 689/81 dispone che il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente, ritiene questo giudice insufficienti gli elementi acquisiti al processo ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'opponente stesso. Per tali motivi l'opposizione va accolta.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Brindisi, 11/05/2016



IL GIUDICE DI PACE

AVV. G. Di Stefano

L. V. Field
14 MAR. 2017

Administrative
Stamp



IN OMNIBUS SANCTIS
IN OMNIBUS SANCTIS IN NOMINE DEI ET A LUCE
IN OMNIBUS SANCTIS IN NOMINE DEI ET A LUCE
IN OMNIBUS SANCTIS IN NOMINE DEI ET A LUCE
IN OMNIBUS SANCTIS IN NOMINE DEI ET A LUCE
IN OMNIBUS SANCTIS IN NOMINE DEI ET A LUCE

Ur. 14 MAR. 2017

~~ORIGINALE~~

STUDIO LEGALE
Avv. FABRIZIO PUTIGNANO
Via Angiulli, 37 - 72017 OSTUNI (BR)
Tel./Fax: 0831.305383 - Cell: 338.7409614
e-mail: fabrizioputignano@libero.it
Cod. Fisc.: PTG FRZ 66A02 B1801
Partita Iva: 01746810742


- COPIA -

segue verbale del 17/06/15

338/15

256/15

2866/15



Segr. Gen.le
→ Com. 7.11.
Ass. Prolo
Sindaco
Conf.

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

Il Giudice di Pace di Brindisi, nella persona del giudice avv. Cosimo Merico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA CONTESTUALE

nella causa iscritta al n. 256/15 del Registro Generale e promossa da:

Putignano Rita ed Altavilla Domenica, rappresentate e difese dall'avv. Fabrizio Putignano, in virtù di procura in atti;

ricorrente

nei confronti di:

Comune di Francavilla Fontana, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal Vice Comandante Polizia Municipale, dott. Luigi Salerno Mele, in virtù di procura in atti;

resistente

Oggetto: opposizione sanzione amministrativa.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando sul ricorso n. 256/15 depositato il 20/01/15, così provvede:

accoglie il ricorso e annulla il verbale n. 5501/14 del 17/10/14 della Polizia Municipale di Francavilla Fontana.

Condanna il Comune di Francavilla al rimborso delle spese per € 43,00.

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO

L'opposizione è fondata e deve essere accolta.

L'art. 141 comma I e II del vigente C.d.S., che si asserisce essere stato violato, non trova conforto

Approbatorio.

Il sottoscritto non ha provato i fatti oggetto della contestazione.

La sentenza del 17/04/15 precisate le conclusioni, la causa è stata discussa e decisa come da
separata sentenza contestuale.

Giova ribadire che chi fa opposizione all'ingiunzione di pagamento d'una sanzione amministrativa -
ai sensi della l. n. 689 del 1981 - assume la veste di convenuto in senso sostanziale, in quanto resiste
alla pretesa della p.a. autrice del provvedimento opposto, e pertanto al fine dell'accoglimento
dell'opposizione è sufficiente che non emerga prova certa della fondatezza della pretesa
sanzionatoria, in applicazione dei principi civilistici sull'onere della prova.

Nel caso di specie l'opposto non ha provato in giudizio quanto dichiarato nel verbale di
contestazione e poiché l'art. 23 della L. n. 689/81 dispone che il giudice accoglie l'opposizione
quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente, ritiene questo giudice
insufficienti gli elementi acquisiti al processo ai fini dell'affermazione della responsabilità
dell'opponente stesso. Per tali motivi l'opposizione va accolta.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

B. disis, 17/04/15

IL GIUDICE DI PACE

Avv. Cosimo Merico



DEP. 17/04/15

19296

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
CHE SI RILASCIATA PER USO ESECUZIONE

A Avv F Polignone

Brindisi, il 12 MAG 2015

Fto

Il Direttore
Dott. Stefano DE SANTIS

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DELLA LEGGE
Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano
richiesti e a chiunque spetti trattenere a esecuzione il pre-
sente titolo, al poliziotto ministero o di altri assistenza e a
tutti gli uffici della Pubblica Amministrazione di concorrervi quando
ne siano richiesti.

Brindisi, il 12 MAG 2015

Fto

Il Direttore Amministrativo
Dott. Stefano DE SANTIS



Per copia conforme
all'originale

Brindisi, il 12 MAG 2015

IL CANCELLIERE

Il Direttore Amministrativo
Dott. Stefano DE SANTIS

Avv. Polignone F. de

COMUNO DI FERRARI S.P.A.

*(BA) in persona del Sindaco p.l. con sede in Ferrarile F.ve
alle via Municipio, 4 /o Gotelli Imperiali, spedito
copie conformi a mezzo *Avv. Polignone* dell'ufficio postale
di Brindisi*

mediante spedizione, dall'Ufficio
Postale di Brindisi, di ufficio, con
comandato n. *23* del 23 OTT. 2015,
Brindisi.
TRIBUNALE DI BRINDISI - C.A.S. CIVILE
Rodolfo Gatto